

Prot. n°1715/I/7
Rep.n. 37/2016


Pescara, 21 Aprile 2016

All' Albo d'Istituto
SEDE

OGGETTO: Delibera n. 17/16 CdA del 1/4/2016

In data odierna si affigge all'albo d'Istituto la delibera n. 17/16 approvata nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 1 aprile 2016.

Il Direttore Amministrativo
(Marianosaria Sirano)



/vc

DELIBERA N.17/16

E S T R A T T O

del verbale dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione

L'anno 2016, addì 01 del mese di Aprile alle ore 15,00 nell'Ufficio di Presidenza dell'Istituto, a seguito di regolare convocazione si è riunito il Consiglio di Amministrazione.

Sono intervenuti i Signori:

			P	A
Dott.	Enzo FIMIANI	Presidente	x	
M°	Massimo MAGRI	Direttore	x	
Dott.	Carlo IMPERATORE	Rappresentate Miur	x	
Prof.	Franco ANGELINI.	Rappresentante Docenti	x	
Sig.	Cristiano CORRADETTI	Rappresentante studenti	x	

E' presente e funge da Segretario la Dott.ssa SIRANO Mariarosaria, Direttore Amministrativo, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la validità della riunione, si passa alla discussione del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

4) "Regolamento tasse e contributi - modifica -"

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge n.508 del 21 dicembre 1999; visto il D.P.R. n.132, del 28 febbraio 2003;

VISTA lo Statuto del Conservatorio approvato con decreto dirigenziale n. 391 del 25 novembre 2004;

VISTO il vigente Regolamento Tasse e Contributi approvato con delibera n.16/2014 ed emanato con D.P. rep. n. 65 del 17.05.2014;

RILEVATA la necessità di eliminare dall'impianto generale tutti i riferimenti soggetti a modifica annuale lasciando inalterate le determinazioni regolamentari approvate e attualmente vigenti;

VALUTATE le osservazioni evidenziate e ritenute le stesse accoglibili, dopo ampia discussione

DELIBERA

di approvare il testo del Regolamento per la determinazione delle tasse e contributi a carico degli studenti iscritti ai corsi accademici, tradizionali e pre accademici così come rimodulato che si allega alla presente delibera

Alle ore 16,30 terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, si dichiara sciolta la seduta

Letto, Confermato e Sottoscritto

IL DIRETTORE AMM.VO
(Mariarosaria SIRANO)

IL PRESIDENTE
(Dott. Enzo FIMIANI)

Si dichiara che la presente delibera
è conforme all'originale e consta di n.2 fogli

Pescara, li 05/04/2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Mariarosaria Sirano)

CLD'A
CONSERVATORIO di MUSICA
L. D'ANNUNZIO-PESCARA
ISTITUTO DI ALTA CULTURA

REGOLAMENTO TASSE E CONTRIBUTI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 17 del 01/04/2016

SOMMARIO

PREMESSA	3
ART. 1 - NORME GENERALI	3
ART. 2 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE	5
ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA RIDOTTA	7
ART. 4 - VERSAMENTI E MORA PER RITARDATA ISCRIZIONE	8
ART. 5 - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA	8
ART. 6 - TASSE E CONTRIBUTI - AMMISSIONI	8
ART. 7 - TASSE E CONTRIBUTI: ISCRIZIONE CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO	8
ART. 8 - TASSE E CONTRIBUTI - ISCRIZIONE CORSI PRE-ACCADEMICI	9
ART. 9 - TASSE E CONTRIBUTI - ISCRIZIONE CORSI TRADIZIONALI (AD ESAURIMENTO)	10
ART. 10 - RIDUZIONI PER MERITO	11
ART. 11 - ESONERI TOTALI E PARZIALI	14
ART. 12 - STUDENTI FUORI CORSO (CORSI DI I E II LIVELLO)	19
ART. 13 - STUDENTI CON REGIME A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)	19
ART. 14 - ESAME FINALE	21
ART. 15 - SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E RICOGNIZIONE DI CARRIERA	23
ART.16- RINUNCIA E DECADENZA	23
ART. 17 – TRASFERIMENTI E PASSAGGI	23
ART. 18 – CORSI SINGOLI	23
ART. 19 - MASTERCLASS	25
ART. 20 – IMPOSTA DI BOLLO	25
ART. 21 – ULTERIORI TASSE E CONTRIBUTI	25
ART. 22- ACCERTAMENTI	25
ART. 23- TRATTAMENTO DEI DATI (D.Lgs 30/06/2003 N.196)	25
ART. 24- NORME FINALI	25

PREMESSA

Le norme che seguono entrano in vigore all'atto dell'approvazione del presente Regolamento e sono riferite all'A.A. 2016/2017 e seguenti, fatti salvi i necessari aggiornamenti relativi al calendario del nuovo anno solare e la ipotesi di eventuali modifiche da adottare con deliberazione degli Organi competenti.

ART. 1 - NORME GENERALI

Nel presente Regolamento sono determinati gli importi delle tasse e dei contributi che gli studenti devono versare al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara (di seguito denominato Conservatorio) per poter usufruire dei servizi erogati dallo stesso.

Gli studenti partecipano alla copertura dei costi e dei servizi erogati dal Conservatorio attraverso il pagamento delle tasse di iscrizione e dei contributi accademici. La contribuzione studentesca copre interamente i costi dei servizi di Istituto, ivi compresi l'assicurazione infortuni e quelli concernenti lo svolgimento delle pratiche amministrative (imposta di bollo, immatricolazioni, rinnovo delle iscrizioni, trasferimenti, passaggi, piani di studio, certificazioni, ecc.).

Gli studenti, ai sensi della Legge 28 dicembre 1995 n.549, art. 3, contribuiscono ai servizi per il diritto allo studio attraverso il pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio in favore dell'Azienda D.S.U. di Chieti.

Per usufruire dei servizi erogati dal Conservatorio è necessario essere in regola con il pagamento delle tasse di immatricolazione e iscrizione e dei contributi accademici relativi a tutti gli anni di iscrizione.

Il sistema di contribuzione adottato dal Conservatorio è costituito da una parte fissa (tassa), determinata dalla Legge, e da una parte variabile (contributo).

Gli importi annuali dei contributi accademici sono determinati dal Consiglio di Amministrazione sentiti i competenti Organi accademici.

L'importo delle tasse e dei contributi da pagare è soggetto a riduzioni ed esoneri totali o parziali, applicati in base alla condizione economica e/o in base al merito o per particolari categorie di beneficiari specificamente previste dalla normativa vigente. In particolare, tali benefici sono regolati dalla normativa di Istituto, dal D. Lgs. 16/04/1994 n. 297, dalla Legge 30/3/1971 n. 118, dal DPCM del 9/04/2001 e dal D. Lgs. 29/03/2012 n. 68.

Le riduzioni e gli esoneri parziali non potranno mai superare l'ammontare totale della quota contributi dovuta da ogni studente.

L'importo delle tasse e dei contributi è ripartito in tre rate per gli importi di contributo superiori a € 500,00 e in due rate per gli importi fino a € 500,00.

Lo studente può scegliere anche di versare in unica soluzione (o in due soluzioni nel caso di tre rate) al momento della iscrizione; non sono previste altre tipologie di rateizzazioni.

Le rate sono così articolate:

Prima rata – comprende le seguenti voci:

Tasse governative (D.P.C.M. 18/05/1990)	Dovute per:	Importo
Tassa di immatricolazione (solo per iscrizione al primo anno)	Corsi Pre-Accademici e Accademici di I e II livello	€ 6,04*
Tassa di iscrizione e frequenza annuale	Tutti i corsi	€ 21,43*
Tassa ex Legge 28/12/1995 n.549	Dovuta per:	Importo
Tassa regionale per il diritto allo ¹ studio	Corsi accademici di I e II livello e Corsi tradizionali (per gli iscritti al periodo superiore e per gli iscritti di qualunque periodo della Scuola di Clavicembalo)	€ 140,00*
Contributi di Istituto	Dovuti per:	Importo
Contributo fisso per servizi amministrativi ¹	Tutti i corsi (indipendente dal reddito, non soggetto a riduzioni ed esoneri)	€ 50,00
Contributo di immatricolazione/ iscrizione e frequenza	Tutti i corsi, in misura fissa	€ 200,00

In ottemperanza alle disposizioni vigenti sulla imposta di bollo, (vedi Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell' Agenzia delle Entrate), le domande di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi, nonché i documenti elencati nell' articolo 20 del presente Regolamento sono soggetti al pagamento della Imposta di bollo fin dall' origine, pari a € 16,00*. La stessa viene assolta in modo virtuale.

* Importi vigenti, salvo modifiche successive alla emanazione del presente Regolamento

Seconda rata – comprende le seguenti voci:

Contributi di Istituto	Dovuta per:	Importo
Contributo di immatricolazione/ iscrizione e frequenza	Per tutti i corsi, in misura variabile in base al tipo di corso, al reddito e al merito	saldo contributi fino a € 500,00; 50% contributi superiori a € 500,00

Terza rata (solo per contributi totali superiori a € 500,00) – comprende le seguenti voci:

Contributi di Istituto	Dovuta per:	Importo
Contributo di immatricolazione/ iscrizione e frequenza	Per tutti i corsi, in misura variabile in base al tipo di corso, al reddito e al merito	saldo 50% contributi superiori a € 500,00

¹ N.B. La tassa regionale per il diritto allo studio e il contributo fisso per servizi amministrativi sono sempre dovuti, salvo le eventuali eccezioni di cui all' articolo 11 del presente Regolamento .

Il contributo fisso per servizi amministrativi pari a € 50,00 è comprensivo della quota assicurativa per infortuni, della quota wifi e di un forfait per l'imposta di bollo assoluta in modo virtuale.

L'importo dei contributi di immatricolazione/iscrizione si differenzia in base:

1) alla tipologia dei Corsi di studio proposti nella Offerta Formativa del Conservatorio:

- 1) Corsi tradizionali Vecchio Ordinamento (ad esaurimento)
- 2) Corsi pre-accademici
- 3) Corsi Accademici di I livello
- 4) Corsi Accademici di II livello
- 5) Corsi di II livello ad indirizzo didattico

2) alla fascia di reddito di appartenenza dello studente, tra le 5 previste:

FASCIA CONTRIBUTIVA	VALORE ISEE
1	Fino a € 17.000,00
2	Da € 17.000,01 a € 25.000,00
3	Da € 25.000,01 a € 41.000,00
4	Da € 41.000,01 a € 51.000,00
5	Da € 51.000,01 in poi

L'individuazione della fascia contributiva di appartenenza è determinata dalle condizioni economiche dello studente (certificate con l'Attestazione ISEE), genera una riduzione sull'importo massimo di contribuzione previsto (fino alla fascia 4) ed è necessaria per definire l'importo del contributo dovuto.

Le tasse e i contributi dovuti, distintamente per ciascuna tipologia di Corso di studi, sono contenuti nelle Tabelle allegate al Manifesto degli Studi di ciascun anno accademico.

ART. 2 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE

L'importo dei contributi è determinato in base alla capacità contributiva dello studente, tramite la valutazione della condizione economica, tenuto conto dell'ammontare del reddito e del patrimonio, nonché dell'ampiezza del nucleo familiare, utilizzando l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

A decorrere **dall'1 gennaio 2015** sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159 e del Decreto del Ministro del Lavoro e delle

Politiche Sociali 7 novembre 2014, che prevedono **nuove regole di calcolo dell'ISEE** e nuove procedure di rilascio delle attestazioni.

Per ottenere l'attestazione ISEE **aggiornata sulla base dei redditi certificati nell'anno precedente** per le prestazioni relative al diritto allo studio, si deve compilare la **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) integrale**, scaricabile dal sito

<https://servizi2.inps.it/servizi/lseeriforma/ErmlInfoModulistica.aspx>

La DSU contiene informazioni sul nucleo familiare e sui redditi e patrimoni di ogni componente il nucleo familiare. Deve essere compilata e presentata presso uno dei seguenti soggetti:

- ai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)
- ai Comuni
- all'INPS, anche per via telematica.

Dopo aver consegnato la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ad uno dei suddetti enti, il medesimo ente provvederà a comunicare allo studente quando potrà ottenere l'attestazione ISEE.

La Segreteria non ritira la Dichiarazione Sostitutiva Unica ma esclusivamente l'attestazione ISEE. Per le modalità di consegna si rimanda all'articolo 3 del presente Regolamento.

Studenti stranieri

Gli studenti comunitari sono equiparati a tutti gli effetti agli studenti italiani. Essi effettueranno la compilazione della domanda di iscrizione mediante autocertificazione dei dati reddituali e patrimoniali relativi all'esercizio fiscale precedente, rivolgendosi ai CAF muniti del codice fiscale e della documentazione patrimoniale e reddituale necessaria, in maniera equivalente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

Per gli studenti stranieri provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, la condizione economica e patrimoniale è valutata sulla base del cambio medio dell'anno di riferimento. Essa deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da **Paesi particolarmente poveri** (specificati con decreto del Ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale. Tale certificazione può essere rilasciata anche da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di

garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane.

Gli studenti apolidi e i rifugiati politici sono equiparati ai cittadini italiani. Ai fini della valutazione della condizione economica, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, in quanto si considerano i redditi e i patrimoni eventualmente detenuti in Italia da autocertificare analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere attestato dagli interessati mediante la documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente, dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi e dalla Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno per i rifugiati politici.

Lo studente straniero è in ogni caso obbligato a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare in base al decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. Egli ricorrerà alla autocertificazione analogamente a quanto stabilito per gli studenti italiani.

ART. 3 - ATTRIBUZIONE DELLA FASCIA CONTRIBUTIVA RIDOTTA

L'accesso alle fasce contributive ridotte per reddito è subordinato alla compilazione dell'apposito modulo a cui va allegata l'Attestazione ISEE; il modulo è disponibile sul sito web istituzionale, alla pagina "Modulistica".

La predetta domanda va presentata in occasione del pagamento e della consegna della II rata di contributo, rata a partire dalla quale lo studente dovrà adeguare l'importo del contributo di istituto alla fascia contributiva di appartenenza.

Si procede d'ufficio alla attribuzione della fascia massima (5^a), inderogabilmente:

- a) per tutti gli studenti per i quali non risulterà compilato il modulo per l'accesso alle fasce di contribuzione ridotta, unitamente alla allegazione dell'attestazione ISEE di riferimento, entro il termine stabilito per il pagamento della II rata (20 marzo);
- b) per gli studenti fuori corso, iscritti oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione (2° anno fuori corso);
- c) per gli studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari, per l'anno in cui è applicata la sanzione;
- d) per coloro che siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari a quello al quale si iscrivono, eccetto il caso in cui tale titolo sia richiesto come requisito di ammissione al corso;
- e) per coloro che si iscrivono a corsi singoli;
- f) per gli studenti cui siano stati revocati benefici a seguito di verifiche effettuate sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi.

ART. 4 - VERSAMENTI E MORA PER RITARDATA ISCRIZIONE

Il pagamento delle tasse governative va effettuato mediante bollettino sul **c/c postale n. 1016 intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara – Tasse scolastiche.**

I contributi di Istituto devono essere versati mediante bollettino sul **c/c postale n. 10923654 (IBAN: IT 79 T 0760 1154 0000010923654) intestato al Conservatorio Statale di Musica Luisa D'Annunzio – Pescara**

La tassa regionale per il diritto allo studio va versata all'**Azienda D.S.U. di Chieti - IBAN: IT94K0538715501000000567625 BIC: BPMOIT22XXX BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA – SEDE DI CHIETI SCALO.**

Il Conservatorio determina annualmente le scadenze entro cui effettuare la consegna della modulistica per le iscrizioni e i pagamenti delle tasse e dei contributi dovuti. Tali scadenze, pubblicate con il Manifesto degli Studi, sono perentorie. Non saranno accettate domande di iscrizione prive delle attestazioni di pagamento della prima rata.

In caso di iscrizione tardiva, ossia di consegna della domanda di immatricolazione o di rinnovo della iscrizione, ovvero delle attestazioni di versamento e delle autocertificazioni oltre i termini stabiliti, è dovuto un diritto di mora per mancato rispetto dei termini di iscrizione.

L'ammontare della mora è calcolato sulla base del ritardo con cui si effettua il pagamento e la consegna della domanda, come di seguito indicato:

- 1) Relativamente alla prima rata, dal 1° all'8° giorno dalla scadenza è dovuto un importo aggiuntivo pari a € 10,00. Se l'iscrizione non viene perfezionata entro l'8° giorno (consegna della domanda di immatricolazione o iscrizione, completa della modulistica e delle attestazioni di pagamento), il Conservatorio valuterà l'opportunità di accettare o meno la domanda tardiva subordinatamente alla disponibilità di posti e, comunque, con il versamento di una mora pari a € 40,00 per i primi 10 giorni successivi all'8° e pari a € 80,00 per i successivi, fino al termine ultimo coincidente con l'inizio delle attività didattiche.
- 2) Relativamente alle rate successive, dal 1° all'8° giorno, l'indennizzo è pari a € 10,00; dal 9° in poi è pari a € 40,00.

ART. 5 - IRREGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Agli studenti non in regola con il pagamento delle tasse di immatricolazione/iscrizione e frequenza e dei contributi accademici non è consentito frequentare le lezioni, sostenere gli esami di profitto, l'esame di diploma, richiedere certificazioni e atti relativi alla carriera, ottenere il trasferimento presso altra istituzione o altro corso di diploma e rinnovare l'iscrizione all'anno accademico successivo a quello con posizione amministrativa irregolare.

ART. 6 - TASSE E CONTRIBUTI - AMMISSIONI

Per l'immatricolazione ai Corsi Accademici di I e II livello e ai Corsi Pre-Accademici è obbligatorio sostenere un esame di ammissione.

All'esame di ammissione si accede mediante la presentazione dell'apposita domanda da compilare on line, cui va allegata la documentazione richiesta e le ricevute di versamento delle tasse e dei contributi indicati nella seguente tabella:

AMMISSIONI			
Tasse/Contributi	Corsi Pre-Accademici	Corsi Accademici di I livello	Corsi Accademici di II livello
Tassa erariale (per ogni esame)	-	€ 6,04	€ 6,04
Contributo esame di ammissione (per ogni esame)	15,00	€ 20,00	€ 20,00

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai Corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo.

ART. 7 - TASSE E CONTRIBUTI: ISCRIZIONE CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO

I contributi di immatricolazione/iscrizione e frequenza per i Corsi di I e II livello, negli importi massimi, sono i seguenti:

CORSI ACCADEMICI DI I E II LIVELLO	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTI	CONTRIBUTO FISSO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
I LIVELLO	€ 800,00	
I LIVELLO JAZZ E POPULAR MUSIC	€ 900,00	€ 50,00
II LIVELLO	€ 900,00	(uguale per tutti i corsi)
II LIVELLO JAZZ E POPULAR MUSIC	€ 900,00	

IMMATRICOLAZIONI

Per l'iscrizione al primo anno di corso le somme da versare sono indicate nelle Tabelle "A" e "B", allegate al Manifesto degli Studi.

All'importo dei contributi dovuti (contributo fisso e contributo di iscrizione e frequenza) vanno aggiunte, con il pagamento della prima rata, le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio, come indicato nell'articolo 1 del presente Regolamento.

ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (RINNOVO ISCRIZIONI)

Per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo le somme da versare sono indicate nelle Tabelle "C" e "D", allegate al Manifesto degli Studi.

All'importo dei contributi dovuti (contributo fisso e contributo di iscrizione e frequenza) vanno aggiunte, con il pagamento della prima rata, le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio, come indicato nell'articolo 1 del presente Regolamento.

ART. 8 - TASSE E CONTRIBUTI - ISCRIZIONE CORSI PRE-ACCADEMICI

L'importo massimo del contributo dovuto è pari a € 900,00 oltre al contributo fisso per servizi amministrativi pari a € 50,00.

	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTI	CONTRIBUTO FISSO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
CORSI PRE-ACCADEMICI	€ 900,00	€ 50,00

IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO (RINNOVO ISCRIZIONI)

Per l'iscrizione al primo anno di corso e per l'iscrizione agli anni di corso successivi al primo le somme da versare sono indicate, rispettivamente nelle Tabelle "E" e "F" allegate al Manifesto degli Studi.

All'importo dei contributi dovuti (contributo fisso e contributo di iscrizione e frequenza) vanno aggiunte, con il pagamento della prima rata, le tasse governative, come indicato nell'articolo 1 del presente Regolamento.

CANDIDATI ESTERNI

Gli studenti esterni privatisti che intendono sostenere gli esami per la certificazione di livello devono versare i seguenti importi:

- per le certificazioni del livello intermedio nei percorsi pre-accademici suddivisi in due periodi di competenza, € 110,00 per ciascun esame;
- per le certificazioni di ultimo livello, sia dei percorsi suddivisi in due periodi sia dei percorsi con periodo unico, € 150,00 per ciascun esame, fino a un massimo di € 300,00.

I candidati esterni non hanno diritto al rimborso dei contributi versati, nei casi in cui gli esami richiesti non siano sostenuti per cause non dipendenti dal Conservatorio (a titolo esemplificativo: mancata presenza del candidato all'esame, per qualunque motivo, o non superamento dell'esame sostenuto).

ART. 9 - TASSE E CONTRIBUTI - ISCRIZIONE CORSI TRADIZIONALI (AD ESAURIMENTO)

L'importo massimo del contributo dovuto, oltre al contributo fisso di € 50,00 per servizi amministrativi, è pari a € 400,00 per gli studenti del periodo inferiore e medio e a € 800,00 per gli studenti dell'ultimo triennio.

CORSI TRADIZIONALI (V.O.)	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTI	CONTRIBUTO FISSO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI
PERIODO INFERIORE E MEDIO	€ 400,00	
PERIODO SUPERIORE	€ 800,00	€ 50,00

Le somme da versare sono indicate nelle Tabelle “G” e “H”, allegate al Manifesto degli Studi.

All'importo del contributo dovuto vanno aggiunte, con il pagamento della prima rata, le tasse governative e per gli iscritti al periodo superiore anche la tassa regionale per il diritto allo studio, come indicato nell'articolo 1 del presente Regolamento.

ART. 10 - RIDUZIONI PER MERITO

Il Conservatorio concede anche una riduzione del contributo in base al merito, in presenza di particolari requisiti, salvo l'applicabilità delle ipotesi di esonero totale o parziale, di cui al successivo articolo 11, che siano più favorevoli allo studente.

La riduzione prevista per condizioni di merito si applica sull'ultima rata dovuta (seconda o terza a secondo dei casi).

Per ottenerla è necessario presentare, alle scadenze indicate alle lettere A, B e C del presente articolo, l'apposita domanda di attribuzione della riduzione per merito disponibile sul sito web istituzionale, nella sezione “Modulistica”.

Qualora l'importo dovuto con la seconda o terza rata sia inferiore all'importo della riduzione prevista a seguito della applicazione del beneficio, lo studente è esentato dal versamento e ha diritto all'eventuale rimborso delle maggiori somme già versate.

Le riduzioni per merito sono cumulabili con la riduzione per reddito ma non tra loro e con le tipologie di esonero totale o parziale; nell'ipotesi in cui uno studente abbia titolo per ottenere più agevolazioni economiche per merito e/o esoneri parziali o totali, il Conservatorio applicherà automaticamente la riduzione più favorevole allo studente.

Le riduzioni indicate nella tabella successiva si applicano, per un numero di anni pari alla durata legale del corso, a tutti i corsi di I e II livello, ad eccezione dei Corsi pre-accademici.

Le condizioni di merito previste sono di due tipologie: merito semplice e merito elevato.

Il primo dà diritto ad una riduzione pari al 5% del contributo di iscrizione e frequenza dovuto; il secondo dà diritto ad una riduzione pari al 10% del contributo di iscrizione e frequenza dovuto.

Di seguito sono descritte le condizioni e le modalità secondo le quali viene riconosciuto il merito accademico, distinguendo fra immatricolati e iscritti agli anni successivi dei Corsi di I e II livello e dei Corsi tradizionali (V.O. ad esaurimento).

A- Studenti immatricolati ai Corsi di I e II Livello

Per questa categoria di studenti la condizione di merito è valutata sulla base della votazione del titolo di accesso previsto dalla normativa vigente facendo riferimento alle seguenti tabelle:

CORSO	Merito semplice (-5%)	Merito elevato (-10%)
I livello	Voto diploma di maturità: da 97 a 99/100 da 57 a 59/60 (per i diplomati fino all'A.S.1988/99)	Voto diploma di maturità: 100/100 60/60 (per i diplomati fino all'A.S.1988/99)
II livello	Voto di laurea di I livello da 107 a 109/110 o Voto di diploma di Conservatorio da 7/10 a 9,99/10	Voto di laurea di I livello: 110/110 o Voto di diploma di Conservatorio: 10/10

La domanda di attribuzione della riduzione per merito deve essere presentata unitamente alla domanda di immatricolazione, in allegato alla stessa.

Gli studenti in possesso di titolo estero dovranno documentare la votazione, con la relativa scala di valori preferibilmente utilizzando il sistema ECTS, mediante certificazione delle autorità competenti.

B- Studenti iscritti ad anni successivi al primo ai Corsi di I e II Livello e ai Corsi tradizionali.

Per questa categoria di studenti la condizione di merito è valutata, in assenza di eventuali debiti formativi, sulla base dei crediti e della media ponderata (per il V.O. media matematica) dei voti maturati al 31 ottobre dell'anno accademico precedente, facendo riferimento alle seguenti tabelle:

CORSO	Merito semplice (-5%)	Merito elevato (-10%)
I e II livello (iscrizione secondo anno)	CFA da 42 a 49 con media voti non inferiore a 27/30	CFA da 50 in poi con media voti non inferiore a 28/30
I livello (iscrizione terzo anno)	CFA da 102 a 109 con media voti non inferiore a 27/30	CFA da 110 in poi con media voti non inferiore a 28/30
Corsi tradizionali	Promozione in tutte le discipline previste dalla normativa, con votazione media degli esami sostenuti	Promozione in tutte le discipline previste dalla normativa, con votazione media degli esami sostenuti

(nonché dei giudizi in caso di discipline nelle quali non è previsto esame di passaggio o di licenza o di compimento) non inferiore a 8/10

(nonché dei giudizi in caso di discipline nelle quali non è previsto esame di passaggio o di licenza o di compimento) superiore a 8/10

Gli esami che riportano come esito finale un' idoneità, gli esami convalidati in seguito a passaggi o trasferimenti, gli esami riconosciuti da precedenti carriere concluse col conseguimento del titolo o a seguito di ritiro sono esclusi dal calcolo della media dei voti, necessaria per ottenere la riduzione per merito.

La domanda di attribuzione della riduzione per merito deve essere presentata in Segreteria didattica o spedita con raccomandata A/R (NO email - NO fax) entro il 20 marzo (scadenza pagamento seconda rata).

C- **Studenti "virtuosi"**

Per gli studenti che concludono gli studi entro la durata legale del Corso (3 anni o 2 anni) nelle sessioni ordinarie dell'ultimo anno e che non abbiano un reddito ISEE superiore a € 41.000,00, sono riconosciute le seguenti riduzioni:

- 1) per coloro che conseguono un titolo di I livello è prevista la riduzione del 50% sui contributi dovuti per la immatricolazione ad un corso di II livello nell'anno accademico successivo e la restituzione del contributo di € 70,00 dovuto per la prenotazione dell'esame finale. La riduzione del 50% è riconosciuta per il solo anno di prima iscrizione.
- 2) Per coloro che conseguono un titolo di II livello è prevista la riduzione del 50% sui contributi dovuti per la eventuale immatricolazione ad un altro corso di II Ciclo o ad un corso di III Ciclo, se attivati dal Conservatorio, nell'anno accademico successivo. La riduzione del 50% è riconosciuta per il solo anno di prima iscrizione.

Non è possibile ottenere tale beneficio se si sono ottenute abbreviazioni di carriera (a seguito di riconoscimento crediti da titoli precedenti o a seguito di ritiro/decadenza).

La domanda di attribuzione della riduzione deve essere presentata in Segreteria didattica o spedita con raccomandata A/R (NO email - NO fax) entro il 15 dicembre.

Nel conteggio degli anni, per l'attribuzione del beneficio, si considerano tutti gli anni di iscrizione a partire dal primo anno di immatricolazione del ciclo di studio (I o II livello) a qualsiasi altra istituzione di livello universitario (Conservatorio o Ateneo), come nei casi di trasferimento da altro Conservatorio o passaggi interni di corso.

Non usufruiscono delle riduzioni per merito:

- gli studenti in corso che non possiedono i requisiti richiesti;
- gli studenti che, pur in possesso dei requisiti previsti, non provvedono alla autocertificazione dei dati relativi ai requisiti di merito posseduti entro il termine ordinario stabilito per la presentazione delle domande di immatricolazione o di iscrizione;

- gli studenti che, comunque, non regolarizzano l'iscrizione all'anno accademico entro il termine massimo concesso senza pagamento della mora;
- coloro che si immatricolano per trasferimento, ma soltanto per l'anno in cui si immatricolano al Conservatorio;
- gli studenti ripetenti e gli studenti fuori corso, iscritti oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno a partire dall'anno di prima immatricolazione;
- gli studenti che ottengono l'abbreviazione della durata normale del corso di studio" scelto sulla base di valutazione della carriera pregressa (reg. did., Art. 28 c.6);
- gli studenti cui siano stati revocati i benefici a seguito di verifiche effettuate sulle autocertificazioni presentate in anni precedenti e risultate non veritiere. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- gli studenti che siano già in possesso di un titolo di studio di livello identico a quello al quale si iscrivono, eccetto il caso in cui tale titolo sia richiesto come requisito di ammissione al corso;
- gli studenti in regime di tempo parziale;
- coloro che si iscrivono a corsi singoli.

ART. 11 - ESONERI TOTALI E PARZIALI

Il Conservatorio prevede la concessione di esoneri totali e parziali dal pagamento delle tasse e/o dei contributi in favore di specifiche categorie di studenti.

Per beneficiare dei predetti esoneri, gli studenti interessati devono compilare l'apposito modulo cui va allegata idonea documentazione a supporto della richiesta.

Il modulo di esonero è disponibile sul sito web istituzionale nella sezione "Modulistica"; per coloro che si iscrivono per la prima volta, esso è incluso nella domanda di immatricolazione.

Gli esoneri non sono cumulabili tra loro e con le riduzioni per merito, salvo ipotesi particolari espressamente previste nel presente Regolamento.

Se non diversamente specificato, gli esoneri sotto elencati sono validi per gli studenti di tutti i corsi di studio (I e II livello, pre-accademici e tradizionali).

A- ESONERI TOTALI DA TASSE E CONTRIBUTI

Il Conservatorio, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001 e degli artt. 8 e 9 del D.lgs. n. 68 del 29/03/2012, concede le seguenti forme di esonero totale, dal quale è in ogni caso escluso il contributo fisso per servizi amministrativi (comprensivo dell'imposta di bollo), salvo le eccezioni specificamente indicate:

- 1. studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66% e studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità ai sensi dell'art. 30 della legge 118/71:**

per questi studenti l'esonero da tasse e contributi accademici viene concesso indipendentemente dalla situazione economica del nucleo familiare ed è comprensivo anche della tassa regionale per il diritto allo studio ma non della imposta di bollo e del contributo fisso per servizi amministrativi.

Per usufruire del beneficio:

- gli studenti con disabilità o con una invalidità superiore al 66% sono tenuti ad allegare alla richiesta di esonero la certificazione rilasciata dalla ASL competente che attesti la condizione di handicap e/o la percentuale di invalidità;
- gli studenti figli di beneficiari della pensione di inabilità dovranno allegare copia del verbale rilasciato dall'ASL da cui risulti il tipo e il grado di invalidità del genitore e la certificazione rilasciata dall'ente pensionistico attestante che il medesimo genitore è titolare di pensione di inabilità. L'esonero può essere concesso solo se il genitore è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e percepisce la relativa pensione.

Per coloro che hanno presentato la domanda nell'anno accademico precedente, qualora la certificazione d'invalidità presentata all'atto della prima richiesta d'esonero non fosse soggetta a revisione, l'esonero è disposto d'ufficio, ma resta inteso che gli studenti sono tenuti a comunicare eventuali variazioni del grado di invalidità avvenute nell'anno precedente.

In ogni caso, gli studenti con documentazione scaduta o non aggiornata sono sempre tenuti a consegnare tempestivamente la documentazione aggiornata, pena il decadimento dal beneficio.

N.B. Il presente esonero non è riconosciuto qualora lo studente richieda l'iscrizione ad un corso di livello pari a quello precedentemente conseguito.

2. Studenti beneficiari di borse di studio erogate dall'A.D.S.U. e studenti idonei che non hanno potuto beneficiare della borsa di studio A.D.S.U. per scarsità di risorse:

gli studenti che si iscrivono per la prima volta, dovranno provvedere al pagamento della prima rata di tasse e contributi, compresa la Tassa regionale per il diritto allo studio e il contributo fisso per servizi amministrativi (l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale).

Il diritto all'esonero totale è comunque subordinato alla conferma da parte dell'A.D.S.U., mediante la pubblicazione delle graduatorie definitive dei beneficiari e degli idonei non beneficiari, del conferimento della borsa di studio o dello status di studente idoneo non beneficiario.

Una volta ricevuta la conferma da parte dell'A.D.S.U., il Conservatorio provvederà d'ufficio, entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie definitive, al rimborso delle somme versate, ad eccezione della Tassa regionale per il diritto allo studio, al cui rimborso provvede l'A.D.S.U. mediante l'erogazione della borsa di studio e del contributo fisso per servizi amministrativi che è sempre dovuto.

Gli studenti che si iscrivono ad anni successivi al primo, che posseggono i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio A.D.S.U. e che presenteranno domanda

di partecipazione al bando per l'assegnazione della stessa, sino alla pubblicazione delle graduatorie definitive A.D.S.U.. pagano una rata unica ridotta, composta solamente dalle voci non rimborsabili dal Conservatorio, ossia contributo fisso per servizi amministrativi e tassa regionale per il diritto allo studio.

Qualora lo studente, successivamente, non risulti incluso nelle predette graduatorie, dovrà provvedere al versamento del saldo della prima rata di contributi entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse, senza pagamento della mora per ritardato pagamento. Oltre tale termine dovrà essere corrisposta anche la mora per ritardato pagamento con le modalità stabilite nell'articolo 4 del presente Regolamento.

In ogni caso, qualora intervenga la revoca o la rinuncia della borsa di studio o della idoneità, lo studente dovrà perfezionare immediatamente l'iscrizione con il versamento delle rate non pagate non oltre i 5 gg. successivi alla revoca o rinuncia, senza pagamento della mora per ritardato pagamento. Oltre tale termine dovrà essere corrisposta anche la mora per ritardato pagamento con le modalità stabilite nell'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Studenti costretti a sospendere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate per almeno sei mesi, debitamente certificate:

per questi studenti, purché non abbiano compiuto atti di carriera, è previsto l'esonero totale da tasse e contributi accademici, comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo fisso per servizi amministrativi, per la durata del periodo di infermità comunque non inferiore ai sei mesi. L'imposta di bollo è sempre dovuta.

Essi sono tenuti a presentare l'istanza di sospensione compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale alla pagina "Modulistica" e allegando la certificazione rilasciata da un medico specialista o da un medico ASL competente, che attesti la condizione di infermità e la durata della stessa.

Qualora la infermità intervenga durante l'anno accademico, gli importi eventualmente già versati non saranno rimborsati e l'esonero sarà applicato alle rate di contributo non ancora versate.

Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito poiché lo studente non è posto fuori corso.

Si rinvia all'articolo 15 del presente Regolamento per le modalità operative dell'istituto della sospensione.

4. Studenti che sospendono temporaneamente gli studi per servizio volontario civile e per motivi di studio:

In tali ipotesi gli studenti, purché non abbiano compiuto atti di carriera, sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse governative e contributi di iscrizione, compresa la tassa regionale per il diritto allo studio e il contributo fisso per servizi amministrativi.

Per usufruire del presente esonero, gli interessati dovranno presentare l'apposita istanza di sospensione disponibile sul sito web istituzionale alla pagina "Modulistica", allegando la documentazione a supporto della richiesta.

Nel periodo di sospensione gli studenti non possono compiere atti di carriera e non possono revocare la richiesta di sospensione nel corso dell'anno accademico.

Il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito poiché lo studente non è posto fuori corso.

Si rinvia all'articolo 15 del presente Regolamento per le modalità operative dell'istituto della sospensione.

5. Studenti che interrompono gli studi per un periodo di almeno un anno accademico:

l'ipotesi si realizza quando lo studente non rinnova l'iscrizione tacitamente, ossia quando non presenta la domanda di iscrizione e non paga le tasse e i contributi dovuti.

Purché non abbiano già compiuto atti di carriera, tali studenti sono totalmente esonerati dal pagamento di tasse e contributi (compreso il contributo fisso per servizi amministrativi e la tassa regionale per il diritto allo studio) per l'intero periodo di interruzione.

Nel periodo di interruzione tali studenti non possono compiere nessun atto di carriera e non possono revocare la richiesta del presente beneficio nel corso dell'anno accademico.

6. Studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici:

per questi studenti è previsto l'esonero dal pagamento delle sole tasse governative e dei contributi di iscrizione, previa allegazione al modulo di esonero della idonea documentazione attestante il beneficio riconosciuto dal MAE.

Essi, per tutti gli anni di godimento della borsa MAE, sono tenuti al pagamento della prima rata comprensiva dell'importo del contributo fisso per servizi amministrativi e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Dopo il primo anno di riconoscimento del beneficio, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari esteri, da confermare mediante l'apposita autocertificazione. Il Conservatorio provvederà ad effettuare le opportune verifiche presso il MAE.

B- ESONERO TOTALE DALLE TASSE GOVERNATIVE

Sono esonerati dal pagamento delle tasse governative, ai sensi dell'art. 200, commi 5, 7 e 8, del D. Lgs. 16/04/1994 n. 29, qualora in possesso dei seguenti requisiti di merito o di reddito:

1. gli studenti regolarmente iscritti ad anni successivi al primo, dei corsi tradizionali (fino al quartultimo anno di corso) che abbiano ottenuto nell'anno precedente una valutazione di almeno 8/10 nella disciplina principale e nelle materie complementari per i corsi tradizionali, (art. 200, comma 5, D. Lgs. 16/04/1994 n. 297);

2. gli studenti dei corsi tradizionali (fino al quartultimo anno di corso) appartenenti a nuclei familiari con redditi complessivi non superiori ai limiti stabiliti dalla normativa emanata dal M.I.U.R. (art. 200, comma 5, D. Lgs. 16/04/1994 n. 297). I limiti di reddito stabiliti per ciascun anno accademico sono riportati nella Tabella inclusa nel modulo di esonero ed aggiornata annualmente;
3. gli studenti di tutti i corsi che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrano in una delle seguenti categorie (art. 200, commi 7 e 8, D. Lgs. 16/04/1994 n. 297):
 - a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
 - b) mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, militari dichiarati dispersi, mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro e i loro figli;
 - c) ciechi civili.
4. gli studenti di cittadinanza straniera.

Per usufruire del beneficio gli studenti dovranno richiedere l'esonero mediante la compilazione dell'apposito modulo di esonero; gli studenti indicati ai numeri 2 e 3 dovranno dichiarare anche il reddito familiare e allegare la documentazione atta a dimostrare una delle condizioni indicate alle lettere a), b) e c).

C- ESONERI PARZIALI

Il Conservatorio, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.C.M. 09/04/2001, concede le seguenti forme di esonero parziale, dal quale sono in ogni caso esclusi la tassa regionale per il diritto allo studio, l'imposta di bollo e il contributo fisso per servizi amministrativi:

1. **studenti borsisti ed idonei non beneficiari che non abbiano maturato il diritto al percepimento della seconda rata della borsa A.D.S.U. (art. 8, comma 3, D.P.C.M. 09/04/2001):**

per questi studenti, che non abbiano maturato i crediti previsti per il pagamento della seconda rata della borsa A.D.S.U., è previsto l'esonero totale dal pagamento della tassa di iscrizione e parziale, nella misura del 50%, dei contributi di istituto dovuti per iscrizione e frequenza.

Gli studenti dovranno comunque versare la prima rata delle tasse.

2. **studentesse madri (art. 8, comma 5, D.P.C.M. 09/04/2001):**

alle studentesse madri, qualora non optino per la sospensione degli studi, è riconosciuta la riduzione del 50% dei contributi di istituto dovuti, per l'anno di nascita di ciascun figlio.

Per il godimento dell'esonero parziale le studentesse, in sede di presentazione della domanda di immatricolazione/iscrizione dovranno compilare l'apposito modulo di esonero e allegare idonea documentazione attestante la maternità.

3. **Studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare:**

nel caso di iscrizione ai Corsi Accademici di I e II livello, ai Corsi pre-accademici e ai Corsi tradizionali ad esaurimento da parte di più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare, il cui reddito ISEE non sia superiore a € 25.000,00, il contributo da ciascuno dovuto, determinato secondo le Tabelle allegate al presente Regolamento, è rideterminato come di seguito precisato:

- lo studente iscritto al corso o all'anno di corso più avanzato paga il contributo di iscrizione per intero;
- gli ulteriori componenti iscritti beneficeranno di una riduzione pari al 15% del contributo dovuto, da applicare sulla ultima rata dovuta.

Per usufruire del beneficio, lo studente dovrà compilare l'apposito modulo di esonero, autocertificando la composizione del nucleo familiare di appartenenza.

Il modulo di esonero è disponibile sul sito web istituzionale nella sezione "Modulistica"; per coloro che si iscrivono per la prima volta, esso è incluso nella domanda di immatricolazione.

Questa riduzione è cumulabile con le riduzioni per merito.

4. Iscrizione contemporanea ad un corso accademico o tradizionale ad esaurimento ed un corso pre-accademico:

Ferme le incompatibilità previste nel Manifesto degli Studi, nel caso di doppia iscrizione ad un corso accademico di I o II livello o ad un corso di vecchio ordinamento e ad un corso pre-accademico, lo studente pagherà per intero il contributo di istituto dovuto per il primo corso e con una riduzione pari al 10% del contributo per il secondo corso, da applicare sulla ultima rata dovuta..

E' considerato come secondo corso quello pre-accademico. Questa riduzione è cumulabile con le riduzioni per merito.

ART. 12 - STUDENTI FUORI CORSO (CORSI DI I E II LIVELLO)

Lo studente che, avendo avuto la possibilità di frequentare gli insegnamenti previsti dal proprio percorso formativo, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica per l'intero corso di studi, non acquistando entro la durata legale del corso il numero di crediti formativi necessario al conseguimento del titolo finale, è considerato fuori corso.

Per la determinazione del contributo dovuto, lo studente fuori corso è equiparato allo studente in corso, collocandosi nella fascia contributiva relativa al proprio reddito ISEE, ma dalla iscrizione oltre un numero di anni pari alla durata legale del corso più uno (2° anno fuori corso), calcolato dall'anno di prima immatricolazione anche presso altre istituzioni di Alta Formazione o universitarie, è collocato d'ufficio nella 5ª fascia contributiva e non ha diritto a riduzioni di merito, ad esoneri e/o a rimborsi di tasse.

Casi particolari

- 1) **Studenti diplomandi:** gli studenti che abbiano completato la frequenza a tutti i corsi entro il termine dell'anno accademico di iscrizione e prevedano di sostenere tutti gli esami del

proprio piano di studi entro la sessione invernale dello stesso anno accademico, per poter conseguire il titolo finale nella sessione invernale (straordinaria), non sono tenuti a rinnovare l'iscrizione entro i termini ordinari.

Essi sono comunque tenuti a consegnare l'apposita istanza entro i termini previsti per le iscrizioni.

Qualora i predetti studenti non riescano a conseguire il titolo finale nella sessione invernale, sono tenuti a perfezionare l'iscrizione come fuori corso, effettuando la consegna della domanda e delle attestazioni di versamento della I e II rata senza pagamento di mora, secondo la tempistica definita nel Manifesto degli studi.

Agli stessi, nel caso di mancato rispetto dei termini previsti, verrà applicata la mora per ritardato pagamento con le modalità di cui all'articolo 4, numero 2) del presente Regolamento. In mancanza di regolarizzazione, essi non saranno ammessi alle successive sessioni di esame.

2) Studenti in debito del solo esame finale (tesi): gli studenti che avendo superato tutti gli esami del proprio percorso formativo devono sostenere nel nuovo anno accademico il solo esame per il conseguimento del titolo finale, devono procedere alla iscrizione al nuovo anno versando la tassa governativa, la tassa regionale per il diritto allo studio e un contributo forfetario di iscrizione al nuovo anno accademico pari a € 150 in sostituzione del contributo ordinario.

3) Studenti ammessi con riserva: gli studenti che ai sensi della normativa di Istituto presentano l'istanza di partecipazione "con riserva" poiché acquisiscono il titolo per l'accesso ai Corsi accademici in data successiva a quella stabilita per l'iscrizione sono tenuti a perfezionare la propria posizione amministrativa entro i 5 giorni successivi al conseguimento del titolo, mediante la consegna della domanda di immatricolazione e delle attestazioni di versamento delle rate scadute alla data di presentazione della domanda stessa. Oltre il termine sopra indicato, sarà applicata la mora per ritardato pagamento negli importi e con le modalità indicati nell'articolo 4 del presente Regolamento.

Per il caso di mancato conseguimento del titolo:

- lo studente interno decade a tutti gli effetti dalla iscrizione al corso di II livello e i versamenti effettuati vengono convertiti per l'iscrizione al triennio fuori corso, senza possibilità di rimborso delle eventuali maggiori somme versate che vengono trattenute quali servizi resi;

- lo studente esterno e quello proveniente da altra Istituzione di Alta Formazione o Università decade a tutti gli effetti dall'iscrizione al corso di II livello e i versamenti effettuati verranno restituiti nella misura del 75% e la differenza trattenuta per i servizi resi.

ART. 13 - STUDENTI CON REGIME A TEMPO PARZIALE (PART-TIME)

Lo status di studente impegnato a tempo parziale è una formula adottata per agevolare lo studente iscritto ad un corso di I o II livello che è consapevole di non poter avanzare nella carriera accademica nei tempi ordinari e per un numero di crediti formativi annui pari a 60, e

può essere richiesto per motivi di lavoro, di famiglia o personali. Lo studente consegue il vantaggio di essere considerato fuori corso dopo un numero di anni di iscrizione doppio rispetto alla durata normale del corso.

Per gli aspetti legati alla organizzazione didattica del percorso in regime di tempo parziale si rimanda alle norme contenute nel Regolamento didattico e nel Manifesto degli Studi.

Per il pagamento delle tasse e dei contributi lo studente a tempo parziale deve seguire le modalità indicate per lo studente in regime a tempo pieno e fare riferimento alle tabelle di contribuzione relative al Corso di studi prescelto. Una volta individuata la fascia contributiva di appartenenza lo studente a tempo parziale provvederà al pagamento del contributo annuale dovuto nelle due annualità di ripartizione del percorso formativo.

Pertanto, ciascuna delle rate dovute nell'anno accademico in corso dovrà essere ridotta al 50%. Lo studente a tempo parziale al termine del suo percorso di studi dovrà aver pagato lo stesso importo complessivo di contributi dovuto dallo studente a tempo pieno.

Le tasse governative e la tassa regionale per il diritto allo studio vanno versate nel loro importo normale, in ciascun anno di iscrizione.

Lo studente a tempo parziale non può usufruire delle riduzioni per merito.

ART. 14 - ESAME FINALE

Per essere ammessi all'esame finale, lo studente deve essere in regola col pagamento di tasse e contributi, ivi compreso quello per l'esame finale pari a € 70,00 e aver acquisito tutti i crediti formativi previsti.

ART. 15 - SOSPENSIONE, INTERRUZIONE E RICOGNIZIONE DI CARRIERA

SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE DELLA CARRIERA

Per gli aspetti legati alla organizzazione didattica relativi alla sospensione e riattivazione della carriera si rimanda alle norme contenute nel Regolamento didattico e nel Manifesto degli Studi.

Nel periodo di sospensione lo studente non è tenuto al versamento di tasse e contributi ma gli è preclusa qualsiasi attività accademica e la fruizione di qualsiasi servizio didattico e amministrativo relativamente alla carriera sospesa.

Il periodo di sospensione interrompe i termini di decadenza.

La sospensione della carriera può essere concessa solo se si è in regola con il pagamento delle tasse pregresse; quando richiesta in corso d'anno per casi eccezionali non esonera dal pagamento delle tasse previste per l'anno accademico in corso e lo studente non ha diritto alla restituzione degli eventuali pagamenti già effettuati.

Nei casi di sospensione non è dovuta la tassa di ricognizione, ma lo studente dovrà versare per intero le tasse e i contributi per l'anno accademico in cui riprende gli studi.

INTERRUZIONE

Per gli aspetti legati alla organizzazione didattica relativi alla interruzione della carriera si rimanda alle norme contenute nel Regolamento didattico e nel Manifesto degli Studi.

Dopo il periodo di interruzione della carriera lo studente che intenda proseguire gli studi, contestualmente alla domanda di iscrizione all'anno accademico a venire e al pagamento delle relative tasse e dei contributi dovuti, deve presentare la richiesta di ricognizione compilando l'apposito modulo all'uopo predisposto e allegando alla stessa le attestazioni di versamento della tassa di ricognizione (una quota forfettaria che si paga al posto dell'intero importo delle tasse d'iscrizione degli anni interrotti) pari a € 100,00 per ciascun anno accademico interrotto.

Lo studente che interrompe o abbandona, per qualsiasi motivo, gli studi intrapresi non ha diritto, in alcun caso, alla restituzione delle tasse e dei contributi già pagati.

ART. 16 - RINUNCIA E DECADENZA

Per gli aspetti legati alla organizzazione didattica relativi alla rinuncia e decadenza si rimanda alle norme contenute nel Regolamento didattico e nel Manifesto degli Studi.

Nel caso in cui la rinuncia agli studi venga presentata nel medesimo anno dell'immatricolazione o del rinnovo dell'iscrizione entro e non oltre la data del 20 marzo successivo alla data di immatricolazione o iscrizione, gli studenti rinunciatari non saranno tenuti al versamento delle ulteriori rate dovute per l'anno di immatricolazione/iscrizione.

Lo studente che, pur non rinnovando l'iscrizione, abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito del solo esame finale di diploma, per poter sostenere l'esame finale dovrà regolarizzare la sua posizione effettuando l'iscrizione all'anno accademico a venire congiuntamente alla richiesta di ricognizione della carriera.

Dovrà pertanto versare la tassa governativa, la tassa regionale per il diritto allo studio e un contributo forfetario di iscrizione al nuovo anno accademico pari a € 150,00, un contributo di € 100,00 per ogni anno accademico in cui non ha effettuato l'iscrizione oltre alla imposta di bollo sulle domande se dovuta.

ART. 17 - TRASFERIMENTI

Per le norme generali sui trasferimenti si rinvia al Manifesto degli Studi.

TRASFERIMENTI IN USCITA

Il rilascio del nulla osta per il trasferimento ad altro conservatorio è subordinato alla regolarità amministrativa dello studente per l'anno accademico in corso e per quelli precedenti e al versamento di un contributo di € 100,00 nel caso di Corso Accademico e di € 50,00 nel caso di Corso V.O..

Lo studente che presenta la domanda di trasferimento in uscita non è obbligato a produrre domanda di iscrizione presso il Conservatorio per l'anno accademico entrante. Qualora abbia

già provveduto alla iscrizione e al versamento della I rata, in caso di domanda di trasferimento presentata entro il 31 luglio, a richiesta dell'interessato, è previsto il rimborso dei contributi versati, con esclusione delle tasse governative, del contributo fisso per servizi amministrativi e della tassa regionale per il diritto allo studio.

Lo studente perde il diritto al rimborso se presenta la domanda di trasferimento successivamente al 31 luglio.

Qualora lo studente che ha ottenuto il nulla osta intenda rinunciare al trasferimento in uscita, può farlo entro il termine determinato dal Consiglio Accademico e iscriversi regolarmente con il pagamento della indennità di mora per ritardato pagamento, con le modalità indicate nell'articolo 4 del presente Regolamento.

TRASFERIMENTI IN ENTRATA

Per ottenere il trasferimento presso il Conservatorio, lo studente deve presentare una domanda indirizzata al Direttore entro il termine determinato dal Consiglio Accademico, utilizzando il modulo all'uopo predisposto.

Gli studenti provenienti da altre sedi sono assoggettati alle norme sulle tasse e i contributi contenute nel presente Regolamento; pertanto, le tasse o quote di esse eventualmente versate dallo studente presso l'Istituzione di provenienza non saranno riconosciute e lo studente dovrà provvedere al pagamento delle tasse governative di immatricolazione e di frequenza, della tassa regionale per il diritto allo studio e del contributo dovuto in base alle Tabelle di cui all'articolo 7 e 8 del presente Regolamento.

ART. 18 - CORSI SINGOLI

La iscrizione ai corsi singoli è consentita ai sensi dell'art. 37 del Regolamento didattico d'Istituto secondo le modalità riportate annualmente nel Manifesto degli Studi.

Il contributo per singola disciplina sarà determinato contestualmente all'attivazione del corso e andrà versato in unica soluzione all'atto della iscrizione.

ART. 19 - MASTERCLASS

Le Masterclass sono aperte agli studenti iscritti ai Corsi accademici di I e II livello o al periodo superiore di studi dei Corsi Tradizionali del Conservatorio e agli esterni. Sono ammessi anche gli uditori.

La partecipazione degli studenti del Conservatorio è gratuita. Gli esterni dovranno versare un contributo annualmente determinato dal CdA su proposta del Consiglio Accademico e riportato nel Manifesto degli Studi.

ART. 20 - IMPOSTA DI BOLLO

Con riferimento alla Circolare n. 29 del 01/06/2005 dell'Agenzia delle Entrate e successiva nota

Ministeriale prot. n. 4134 del 22/06/2005, sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, mediante marca da bollo nella misura vigente, le domande e i documenti sottoelencati:

- domanda di immatricolazione e di iscrizione (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di esame finale e rilascio Diploma (V.O. e Corsi di Alta Formazione)²
- pergamena Diploma (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di sospensione/interruzione degli studi (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di ricognizione della qualità di studente a seguito di interruzione (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di rinuncia agli studi (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di trasferimento presso altra Istituzione (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di duplicato del libretto dello studente (Corsi di Alta Formazione)
- domanda di accesso agli atti
- certificato sostitutivo del diploma (V.O. e Corsi di Alta Formazione)
- certificato di teoria e solfeggio
- certificato di iscrizione e frequenza (Corsi di Alta Formazione)
- certificato di carriera accademica (Corsi di Alta Formazione)

La domanda per la partecipazione alle prove di ammissione per l'accesso ai Corsi di studio non è soggetta all'imposta di bollo in quanto prove obbligatorie che non comportano l'automatica iscrizione e, pertanto, la domanda non è diretta ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo né il rilascio di certificati o copie (articolo 3 Tariffa D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

La riproduzione parziale o totale di atti, documenti e registri con dichiarazione di conformità all'originale è soggetta all'imposta di bollo. Nel caso di rilascio di copie semplici, invece, essa non è dovuta.

Il Conservatorio di Musica di Pescara assolve l'imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi dell'articolo 15 D.P.R. N. 642 del 26/10/1972.

N.B. a partire dall'1/1/2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare ai privati certificati contenenti fatti, stati e qualità personali da esibire ad altre P.A. o a privati gestori di pubblico servizio (i certificati rilasciati dalla P.A. devono essere utilizzati esclusivamente nei rapporti tra privati). Pertanto, il Conservatorio non deve rilasciare attestati e certificati per uso pubblico, ma solo per uso privato, in bollo e previa istanza anch'essa in bollo, riportanti, pena la loro nullità, la frase indicata dall'art. 15 della L. 183/2011: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

¹ Per il V.O. l'imposta di bollo è assolta mediante l'apposizione della marca da bollo (virtuale) sulla domanda e il versamento di € 15,13 per il rilascio del Diploma.

ART. 21 - ULTERIORI TASSE E CONTRIBUTI

Altre tasse governative:

Tassa rilascio certificazione Licenza di teoria e solfeggio	€ 15,13	Corsi tradizionali (ad esaurimento)
Tassa rilascio diploma	€ 15,13	Corsi tradizionali (ad esaurimento)

Altri contributi d'istituto:

Contributo annuale iscrizione tirocinio (post-diploma)	€ 100,00	Corsi tradizionali (ad esaurimento)
Contributo rilascio duplicato libretto	€ 15,00	Corsi accademici di I e II livello

ART. 22 - ACCERTAMENTI

Lo studente o il genitore, per i figli minori, sono personalmente responsabili dei dati dichiarati.

Il Conservatorio si riserva di esercitare gli opportuni controlli sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti, anche con controlli a campione, avvalendosi anche delle informazioni presso l'Amministrazione finanziaria, la Guardia di Finanza e le Amministrazioni locali.

Nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dagli studenti, sarà revocato ogni beneficio riconosciuto e si procederà al recupero degli importi dovuti dagli stessi e alla segnalazione all'Autorità giudiziaria.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30/06/2003 N. 196)

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolto, di norma, con mezzi elettronici e automatizzati.. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti.

Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Pescara.

ART. 24 - NORME FINALI

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme relative alle Istituzioni di Alta Formazione e al Diritto allo studio.

